



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE X PENALE

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

P.P. n.22975/2008 R.G.N.R.

P.P. n.19085/2010 R.G. Dib.

n. 7938/11 Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice della X^a Sezione Penale dott.ssa Roberta Conforti alla pubblica udienza del 31.3.2011 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale definita con rito ordinario

CONTRO

VENTO FLAVIA nata a Roma il 17.7.1977

Libera- Presente

Difesa di fiducia dall'avv.Andrea Marsili del Foro di Roma

Con l'intervento della costituita parte civile Cirinnà Monica rappresentata e difesa dall'avv.Antonio Andreozzi

IMPUTATA

Del reato p. e p. dall'art.595 cp, 3° comma, per aver offeso la reputazione di Cirinnà Monica affermando, tramite un comunicato posto sul proprio sito internet, che questa nella propria qualità di Assessore del Comune di Roma aveva utilizzato denaro raccolto a fini pubblici, segnatamente per la difesa di animali, a fini propri per acquistare beni personali, in particolare borse e pellicce; utilizzando altresì, per far riferimento alla parte offesa, il termine "mignotta".

In Roma querela del 13/5/2008

CONCLUSIONI

Il P.M.: attenuanti generiche, un mese di reclusione ed euro 500 di multa

La Difesa P.C.: deposita conclusioni scritte e nota spese

La Difesa dell'imputata: attenuanti generiche, attenuante ex art.62 n.6 cp, minimo della pena

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione ritualmente notificato Vento Flavia veniva tratta a giudizio per rispondere del reato meglio descritto in rubrica. All'udienza del 4.11.2010, svoltasi nella contumacia dell'imputata, nulla opponendo le parti, il giudice ammetteva la costituzione di parte civile della p.o. Cirinnà Monica. Dichiarato aperto il dibattimento, le parti indicavano i fatti da provare ed i mezzi di prova da assumere e il giudice provvedeva ai sensi dell'art.495 c.p.p., ammettendo le prove richieste dalle parti. All'udienza del 3.3.2011 deponeva la p.c., la quale riferiva di aver ricoperto (e di ricoprire attualmente), la carica di consigliere comunale a Roma nonché, alla data del marzo 2008, quella di consigliere delegato alle politiche per i diritti degli animali; in tale ruolo ella manteneva i contatti con molte associazioni di volontariato che si occupavano anche della gestione dei canili comunali. Fu proprio la presidente di una di queste associazioni, Simonetta Novi, ad informarla che sul blog di Flavia Vento, noto personaggio dello spettacolo, erano comparse delle frasi offensive nei suoi riguardi; la Novi le inviò via fax la stampa della pagina del blog (allegata alla querela della Cirinnà e acquisita quale documento al fascicolo del dibattimento) nella quale era scritto che la Cirinnà, oltretutto definita "mignotta", distraeva a scopi personali i soldi destinati dall'amministrazione comunale ai canili. L'episodio ebbe, purtroppo, una certa risonanza, al punto che la Cirinnà fu contattata da diverse persone, compreso il Sindaco del Comune di Roma, Walter Veltroni, che le chiese spiegazioni di quanto accaduto. La p.c. affermava altresì di essersi sentita offesa, ancor più che dal termine "mignotta", dall'accusa di non adoperarsi per migliorare le condizioni di vita dei cani nei canili comunali. Dopo la testimonianza della p.c., ritenuto necessario ai fini del decidere escutere la Novi, indicata dalla Cirinnà come colei che le aveva dato per prima la notizia delle frasi ingiuriose apparse sul blog della Vento, il giudice ne ammetteva la testimonianza, su richiesta della p.c. Si procedeva quindi all'esame della teste, già presente fuori dall'aula di udienza. Riferiva la Novi di essere ancora oggi Presidente dell'Associazione di volontariato canile di Porta Portese e di aver intrattenuto, in tale veste, rapporti con la Cirinnà che, nel 2008, era delegata del Sindaco per le politiche degli animali. Aveva conosciuto anche Flavia Vento, noto personaggio dello spettacolo da sempre sensibile alle tematiche animaliste; nel marzo 2008, avendo intenzione di chiedere alla Vento di partecipare alla festa organizzata dall'associazione nel successivo mese di maggio, aveva consultato il suo blog, per accertarsi di eventuali impegni che la Vento avesse in quel periodo. Fu allora che lesse con profondo stupore le frasi, indicate nel capo d'imputazione e che la Novi riferì subito alla Cirinnà (la testimone riconosceva il testo del "post" allegato alla querela). La circostanza la lasciò allibita, anche perché le affermazioni della Vento le sembravano in contrasto con il contenuto dei loro colloqui e con tutte le informazioni che ella le aveva fornito in occasione dei loro ripetuti incontri. La difesa di p.c. sottoponeva alla teste un documento, prodotto dalla difesa dell'imputata, nel quale venivano riportati i "post" del blog della Vento, compreso quello "incriminato" pur sostanzialmente

...infatti, la Novi affermava che si trattava di una modifica successiva del post originario e che tale

operazione poteva essere effettuata solo dagli amministratori del sito. Rinviata l'udienza su richiesta della difesa dell'imputata per poter consentire alla Vento, impegnata in una ripresa televisiva, di essere presente e rendere la propria versione, all'odierna udienza la Vento si presentava (con conseguente revoca della dichiarazione di contumacia) e si sottoponeva ad esame, sostanzialmente ammettendo di aver scritto sul proprio blog il post come riportato nel capo d'imputazione ma di averlo fatto in un momento di forte rabbia conseguente ad una visita che aveva appena fatto al canile della Muratella, dove aveva visto le terribili condizioni in cui venivano tenuti gli animali. Ammetteva di aver sbagliato e che, d'altra parte, aveva subito dopo rimosso il post, sostituendolo con un altro nel quale si limitava a richiamare l'attenzione dei competenti uffici comunali sulle condizioni in cui venivano tenuti i cani (come documentato dalla stampa prodotta dalla difesa dell'imputata). All'esito dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e utilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, le parti concludevano come sopra riportato.

Ritiene questo Giudice che l'istruttoria svolta consenta di affermare pienamente la responsabilità dell'imputata in ordine al reato a lei ascritto.

Ed invero, il racconto preciso e lineare della p.c. è stato puntualmente riscontrato dalla deposizione della Novi, nonché dalla documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento: il 10.2.2008 sul blog di Flavia Vento comparve un post, inserito dalla stessa imputata (che lo ammetteva in sede di esame), nel quale la Cirinnà veniva pesantemente ingiuriata sia come donna (con l'epiteto "mignotta") sia come consigliere comunale delegato alle politiche animali. La p.c. veniva accusata di utilizzare soldi pubblici per acquisti personali, mentre i cani ospitati nei canili comunali venivano maltrattati.

Non vi è dubbio che le frasi scritte dalla Vento siano idonee a offendere l'onore e la reputazione della p.c., anche in considerazione del particolare ruolo svolto e dalla funzione cui la stessa era preposta. Altrettanto certo è che la diffamazione veniva commessa su internet, mezzo idoneo a raggiungere un numero sconfinato di utenti e dunque ad estendere l'effetto dannoso per l'onore della p.o. ancor più dei tradizionali mezzi della stampa (Sez. 5, Sentenza n. 16262 del 04/04/2008 "*Ai fini dell'integrazione del delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), si deve presumere la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito internet per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti...*"). Quanto alla configurabilità della contestata ipotesi di cui all'art.595.3 cp, valga per tutte Cass. sez.5 sent. n.4741/2000 "*..l'utilizzo di internet integra una delle ipotesi aggravate di cui dell'art. 595 cp (comma terzo: "offesa recata... con qualsiasi altro mezzo di pubblicità"). Anche in questo caso, infatti, con tutta evidenza, la particolare diffusività del mezzo uscito per propagare il messaggio denigratorio rende l'agente meritevole di un più severo trattamento penale. Nè la eventualità che tra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona nei cui confronti vengono formulate le espressioni offensive può indurre a ritenere che, in realtà, venga, in tale*

maniera, integrato il delitto di ingiuria (magari aggravata ai sensi del quarto comma dell'art. 594 cp), piuttosto che quello di diffamazione. Infatti il mezzo di trasmissione- comunicazione adoperato (appunto internet), certamente consente, in astratto, (anche) al soggetto vilipeso di percepire direttamente l'offesa, ma il messaggio è diretto ad una cerchia talmente vasta di fruitori, che l'addebito lesivo si colloca in una dimensione ben più ampia di quella interpersonale tra offensore ed offeso."

Per nulla continenti le espressioni utilizzate dalla Vento. Non è dunque configurabile nel caso di specie la scriminante del diritto di critica, né rilievo alcuno può essere attribuito allo stato "emotivo" nel quale la Vento, a suo dire, si trovava al momento in cui aveva scritto il post, essendo indignata per aver visto le gravi condizioni in cui erano tenuti i cani del canile della Muratella.

La Vento deve dunque essere dichiarata colpevole del reato a lei ascritto.

Quanto al trattamento sanzionatorio, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p., si ritiene che siano riconoscibili le attenuanti generiche (per l'incensuratezza dell'imputata e per il comportamento processuali, essendosi ella sottoposta ad esame e avendo sostanzialmente ammesso le proprie responsabilità), nonché l'attenuante di cui all'art.62 n.6 cp, essendosi la Vento spontaneamente ed efficacemente adoperata, dopo il fatto e prima del giudizio, per eliminare le conseguenze dannose del reato, rimuovendo dal suo blog il post diffamatorio, circostanze da ritenere equivalenti all'aggravante di cui all'art.595.3 cp; si ritiene pertanto equa la pena di euro 300 di multa (pena base prevista, in alternativa alla pena detentiva, dal comma 1 dell'art.595 cp).

Consegue per legge la condanna al pagamento delle spese di giudizio.

In ossequio agli artt.538 e segg. c.p.p., l'imputata deve essere condannato al pagamento, in favore della costituita parte civile, della somma che sarà determinata in sede civile a titolo di risarcimento del danno subito a causa delle gravi accuse mosse dalla Vento su internet. L'imputata deve essere altresì condannata, ex art.541 c.p.p., alla rifusione delle spese processuali sostenute per la costituzione e la rappresentanza in giudizio, spese che si liquidano in euro 490,00 (euro 120 per partecipazione a n.3 udienze, euro 90 per l'attività difensiva svolta, euro 70 per esame e studio, euro 80 per redazione dell'atto di querela e di costituzione di p.c., euro 130 per la discussione) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Infine, stante l'incensuratezza dell'imputata, possono essere concessi i doppi benefici di legge.

P.Q.M.

Visti gli artt.533-535 c.p.p.

Dichiara Vento Flavia colpevole del reato a lei ascritto e, concesse le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art.62 n.6 cp equivalenti alla contestata aggravante, la condanna alla pena di euro 300 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Doppi benefici.

Visti gli artt.538 ss. c.p.p.

Condanna l'imputata al pagamento in favore della costituita parte civile del risarcimento dei danni morali e materiali, da liquidare in separata sede.

Condanna altresì l'imputata alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile, che si liquidano in euro 490,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.


Roma 31.3.2011

IL GIUDICE
Roberta Conforti



Depositato in Cancelleria

Roma, il.....



Gabriella Lanetta